

Allegato I

Le restrizioni sui sottoprodotti animali di origine bovina non si applicano a:

- a. gelatina;
- b. fotogelatina;
- c. collagene;
- d. zoccoli;
- e. corna;
- f. cibo in scatola per animali domestici;
- g. proteine animali trasformate;
- h. proteina idrolizzata;
- i. fosfato dicalcico;
- j. fosfato tricalcico;
- k. prodotti sanguigni destinati all'alimentazione animale, a condizione che siano stati sottoposti a uno dei metodi di lavorazione numerati da 1 a 5 di cui al capitolo III dell'allegato IV del regolamento 142/2011;
- l. prodotti sanguigni destinati ad essere utilizzati al di fuori della filiera dei mangimi, a condizione che siano stati sottoposti a uno dei metodi di lavorazione di cui al punto 3.1(a) della sezione 2, capitolo II dell'allegato XIV del regolamento 142/2011;
- m. grassi fusi, a condizione che siano stati sottoposti a uno dei metodi di lavorazione numerati da 1 a 5 di cui al capitolo III dell'allegato IV del regolamento 142/2011;
- n. derivati dei grassi a condizione che siano stati sottoposti a:
 - i. uno dei trattamenti di cui al punto 1 del capitolo XI dell'allegato XIII al Regolamento 142/2011; o
 - ii. uno qualsiasi dei metodi di trattamento numerati da 1 a 5 come stabilito nel capitolo III dell'allegato IV del regolamento 142/2011;
- o. alimenti per animali da compagnia trasformati diversi dagli alimenti per animali da compagnia in scatola, a condizione che siano stati sottoposti a una delle trattamenti di cui ai punti (i), (ii), (iii) o (v) del paragrafo 3(b) del capitolo II dell'allegato XIII al Regolamento 142/2011;
- p. pelli e pellicce a condizione che siano state sottoposte a uno dei seguenti trattamenti:
 - i. salato a secco o salato in acqua per un periodo di almeno 14 giorni prima della spedizione;
 - ii. salato per un periodo di almeno 7 giorni in sale marino e carbonato di sodio al 2%; oppure
 - iii. essiccati per un periodo di almeno 42 giorni ad una temperatura di almeno 20°C.
- q. trofei di caccia realizzati con o contenenti pelli bovine, a condizione che siano stati sottoposti a uno dei trattamenti di cui ai punti 2b, c o d dell'articolo 11.9.13 del Codice sanitario per gli animali terrestri della WOA1 ;
- r. trofei di caccia o altre preparazioni costituite esclusivamente da ossa, corna, zoccoli, artigli, palchi o denti forniti;
 - i. sono stati immersi in acqua bollente per un tempo adeguato in modo da garantire che qualsiasi materia diversa da ossa, corna, artigli, palchi o denti venga rimossa; e
 - ii. qualsiasi parte costituita da osso è stata successivamente disinfettata con idrogeno perossido;
- s. masticativi per cani realizzati con pelli e pellami, a condizione che abbiano:
 - i. sottoposto ad uno dei trattamenti di cui ai punti 2b, c o d dell'articolo 11.9.13 del Codice sanitario per gli animali terrestri della WOA1 ;

¹ Accessibile qui: https://rr-europe.woah.org/app/uploads/2020/08/oie-terrestrial-code-1_2019_en.pdf.

- ii. sono stati trattati termicamente a 90°C attraverso la loro sostanza; o
 - iii. è stato trattato termicamente a 65°C per 30 minuti;
- t. masticativi per cani realizzati con sottoprodotti animali a condizione che siano stati trattati termicamente per 90°C attraverso la loro sostanza;
- u. latte, prodotti a base di latte e derivati del latte, a condizione che abbiano;
 - i. sottoposti a uno qualsiasi dei trattamenti di cui ai punti B.1.1, 1.2, 1.3 o 1.4a del Sezione 4 del capitolo 2 dell'allegato X del regolamento 142/2011;
 - ii. rispettato i punti B.2 e B.4 della sezione 4 del capitolo 2 dell'allegato X al Regolamento 142/2011; o
 - iii. nel caso dei prodotti a base di siero di latte, conformi ai punti B.2, B.4 e B.3(a) della sezione 4 del capitolo 2 dell'allegato X del regolamento 142/2011;
- v. ossa o prodotti a base di ossa destinati ad usi diversi da quelli di mangimi, fertilizzanti organici o ammendanti, a condizione che siano accompagnati da un documento commerciale timbrato dall'autorità competente del paese esportatore che supervisiona lo stabilimento di origine, attestante che il prodotto è stato sottoposto a uno dei trattamenti di cui ai punti (iii), (iv) e (v) del paragrafo 2(d) della sezione 7 del capitolo II dell'allegato 14 del regolamento 142/2011;
- w. sottoprodotti di origine animale, diversi da quelli elencati nel paragrafo 4(a) – (u) di cui sopra, che sono stati sottoposti a trattamento termico fino a una temperatura interna minima di 65°C per almeno 30 minuti.